Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di variante a concessione d'uso 449BI.

Ordinanza N. 87/2018 del Dirigente dell'Area dell'Area tutela e valorizzazione ambientale SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente la Società STYLTEX di VERCELLOTTI & C. Snc.

Vista la domanda presentata con nota di protocollo provinciale 12809 del giorno 25/05/2018 con cui il Richiedente ha chiesto il rilascio di una autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e contestuale concessione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito REGOLAMENTO) per poter estrarre 3 l/s massimi, 0,50 l/s medi ed un volume massimo annuo di 15695 metri cubi d'acqua da FALDA SOTTERRANEA PROFONDA ad uso produzione beni e servizi;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

Dato atto che sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

• con la nota di protocollo provinciale 13216 del 30/05/2018 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento.

Sulla base di tali premesse; visti gli atti istruttori condotti da Marco Pozzato, si propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Marco Pozzato

Il Dirigente d'Area e del Servizio

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii.

- 1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Richiedente il giorno 25/05/2018 protocollo 12809;
- 2. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
- 3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **giovedì 05/07/2018** all'Albo Pretorio del Comune di GAGLIANICO interessato per territorio;
- 4. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di GAGLIANICO,

Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO:

- 5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **02/08/2018** con ritrovo alle ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di GAGLIANICO. Detta visita, a termini dell'art. 14 c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- 6. che, ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi compresa l' Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
- 7. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- 8. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12;
- 9. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
- 10. al Servizio provinciale Rifiuti V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
- 11. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale: il dirigente vicario STEVANIN GRAZIANO